

## **ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 865 in data 12 luglio 2021**

### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO PREVISTI DALL'ARTICOLO 11, DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15**

#### **ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione del contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, previsto dall'articolo 11, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), di seguito denominata legge.
2. I contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9 della legge e sono erogati, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura forfettaria determinata sulla base della produzione standard (PS) dell'azienda richiedente, secondo le modalità individuate negli articoli seguenti.

#### **ARTICOLO 2. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO**

1. La struttura regionale competente deputata alla gestione degli aiuti di cui all'articolo 1 è il Dipartimento Agricoltura.

#### **ARTICOLO 3. DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Vedi FAQ al seguente indirizzo:  
[https://www.regione.vda.it/affari\\_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq\\_nozione\\_unita\\_economica\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx).)

#### **ARTICOLO 4. BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti a causa della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell'aumento dei costi di gestione conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese agricole, aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, il cui titolare, legale rappresentante o socio risulti, alla data del 31 dicembre 2020 e alla data di presentazione della domanda, iscritto in qualità di coltivatore diretto presso la sezione INPS della Valle d'Aosta, con una Produzione Standard (PS) riferita all'anno 2020 pari o superiore a euro 10.000.

#### **ARTICOLO 5. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

1. In applicazione dell'articolo 18, comma 3bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e degli articoli 11 e 32 della legge, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 11 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 13.
2. Il contributo a fondo perduto è determinato sulla base della produzione standard dell'azienda, calcolata secondo le tabelle di riferimento approvate da EUROSTAT, relativa all'annualità 2020, come di seguito riportate:
  - a) euro 1.500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 10.000 ed euro 35.000;
  - b) euro 3.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 35.001 ed euro 65.000;
  - c) euro 4.500, per le aziende con produzione standard superiore a euro 65.000.
3. Il contributo è incrementato nel caso in cui nell'impresa si dedichi all'attività agricola, oltre al titolare:
  - a) del 10 per cento, in caso di un addetto;
  - b) del 20 per cento, in caso di due addetti;
  - c) del 30 per cento, in caso di tre o più addetti.

Le modalità di determinazione del numero di addetti sono definite nell'Allegato 2.

4. Ai fini del calcolo della produzione standard si precisa che:
  - a) i principi di base, le definizioni di produzione standard unitaria, la tabella di riferimento, le indicazioni di utilizzo e i casi particolari fanno riferimento all'allegato II del bando relativo alla tipologia di intervento 4.1.1 (*Investimenti in immobilizzazioni materiali – PSR I4-20*), approvato con provvedimento dirigenziale n. 1636 in data 17 aprile 2020;
  - b) per quanto attiene alle superfici, sono presi in considerazione i dati desumibili dai fascicoli aziendali relativi all'annualità 2020;

- c) per quanto attiene ai capi di bestiame appartenenti alle specie bovini, ovi-caprini ed equidi, sono prese in considerazione le consistenze medie relative all'annualità 2020 desumibili dal sistema zootecnico regionale (SI.ZO.);
  - d) per quanto attiene ai capi di bestiame diversi da quelli di cui alla lettera precedente (ad esempio avicoli, suini, lagomorfi, ecc.), sono prese in considerazione le consistenze relative all'annualità 2020 desumibili dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), ove è prevista la registrazione relativa alla movimentazione dei capi;
  - e) per quanto attiene alle arnie, sono prese in considerazione le arnie censite alla data del 31 dicembre 2020;
  - f) la produzione standard dei vigneti è calcolata con il valore corrispondente ai “*vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)*” per le varietà autorizzate con deliberazioni della Giunta regionale 4158/2003 e 2025/2007, mentre per le varietà identificate con i codici 888 e 999 la produzione standard è calcolata con il corrispondente valore dei “*vigneti per uva da vino comune*”.
5. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non è, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte, a titolo di acconto.

## ARTICOLO 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda può essere presentata:
  - a) dal titolare/legale rappresentante del richiedente iscritto all'INPS come coltivatore diretto;
  - b) da un delegato del richiedente, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere redatta, compilata in ogni sua parte e inviata esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma regionale dedicata, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). o Carta d'identità elettronica (CIE).
3. Per le società con più di un socio coltivatore diretto, può essere presentata una sola domanda di aiuto da uno qualunque dei soci, purché iscritto come coltivatore diretto.
4. Un coltivatore diretto che riveste contemporaneamente la qualifica di socio e/o titolare di più imprese agricole può presentare una domanda per ciascuna delle imprese agricole da lui rappresentate o partecipate, inserendo una diversa istanza per ciascuna di esse, con il relativo CUAA.
5. Dopo avere inserito all'interno della procedura telematica il codice CUAA dell'impresa agricola per la quale è richiesto il contributo, il richiedente è tenuto a verificare la correttezza dei dati acquisiti automaticamente dal sistema, compresa la fascia di valore assegnata alla produzione standard.
6. Nel caso in cui il richiedente rilevi una difformità nel valore della fascia della PS, come determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, deve segnalare, non oltre il 20 settembre 2021, la difformità secondo le modalità indicate dalla piattaforma, che in automatico provvede alla segnalazione al competente Ufficio regionale. Se, a seguito di verifica, il dato

risulta effettivamente difforme, lo stesso è corretto d'ufficio e la domanda è presa automaticamente in carico dal sistema, secondo l'originario ordine cronologico di presentazione. In mancanza, la domanda è inoltrata in automatico sulla base del valore prestabilito.

7. L'invio delle domande deve essere effettuato a partire **dalle ore 14.00 del 19 luglio 2021** e, a pena di esclusione, non oltre le ore **23.59 del 30 settembre 2021**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente, o il delegato, riceve dal sistema la conferma della consegna.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, una volta completata la procedura di compilazione e inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente debba modificare il contenuto della domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 8, una nuova istanza. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
9. La presentazione della domanda è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 21bis della tabella Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **ARTICOLO 7. ATTESTAZIONI E IMPEGNI**

1. Nella domanda, il richiedente o un delegato in sua vece è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
  - a) i dati anagrafici e i recapiti del richiedente persona fisica, in qualità di titolare, legale rappresentante o socio dell'impresa, iscritto all'INPS;
  - b) che il richiedente persona fisica risulta iscritto all'INPS, non retroattivamente, come coltivatore diretto alla data del 31 dicembre 2020;
  - c) il CUAA e i dati dell'impresa;
  - d) che l'impresa ha sede legale o operativa in Valle d'Aosta;
  - e) la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa;
  - f) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media o grande);
  - g) il numero di addetti impiegati in azienda, compresi gli eventuali coadiuvanti familiari, regolarmente iscritti all'INPS alla data del 31 dicembre 2020;
  - h) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norme degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
  - i) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);

- j) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
  - k) in alternativa a quanto riportato alla lettera j), solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui alla lettera j);
  - l) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
  - m) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 34/2020, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
  - n) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del presente allegato;
  - o) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
  - p) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
  - q) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, tale soggetto deve autodichiarare, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, di aver ricevuto delega all'invio dell'istanza da parte del beneficiario. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della struttura regionale competente.
  3. La domanda deve contenere, pena la revoca del contributo concesso, l'impegno del richiedente a:

- a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) consentire l'effettuazione di controlli e a mettere a disposizione del soggetto controllante, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo che deve a tal fine debitamente conservata;
- c) non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.

## **ARTICOLO 8. PROCEDIMENTO**

1. Il dirigente del Dipartimento agricoltura è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La piattaforma dedicata registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. L'erogazione del contributo è effettuata, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, da parte del dirigente della Struttura competente.

## **ARTICOLO 9. ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al capo II della l.r. 15/2021, inclusi quelli di cui all'articolo 11, è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato.

3. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della struttura competente.

#### **ARTICOLO 10. CUMULO**

1. Gli aiuti di cui all'articolo 11 della l.r. 15/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 225.000, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
2. L'aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
3. Il bonus/contributo di cui all'articolo 11 della l.r. 15/2021 non è cumulabile con i contributi previsti dalla medesima legge all'articolo 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*). Ne consegue che i beneficiari in possesso dei requisiti per usufruire alternativamente ai benefici di cui all'articolo 9 o 11 della legge potranno accedere, a propria scelta, alternativamente all'una o all'altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per più contributi.

#### **ARTICOLO 11. CONTROLLI EX POST**

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura regionale competente o l'eventuale soggetto esterno incaricato sono autorizzati a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

#### **ARTICOLO 12. REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo è revocato:
  - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal beneficiario ai fini della sua concessione;
  - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 7, comma 3;

- c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.

### **ARTICOLO 13. SANZIONI**

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, lettera a), incorre:
- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322ter del codice penale (confisca);
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

### **ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DEI DATI**

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 11 della l.r. 15/2021, che ha previsto un contributo a fondo perduto, quale ristoro dei maggiori costi sostenuti a causa della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell'aumento dei costi di gestione conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle imprese agricole aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, il cui titolare, legale rappresentante o socio risulti, alla data del 31 dicembre 2020 e alla data di presentazione della domanda, iscritto in qualità di coltivatore diretto presso la sezione INPS della Valle d'Aosta. L'articolo 32 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.



2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento Agricoltura. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del bonus/contributo. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
  - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti);
  - l'IBAN del richiedente il contributo;
  - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
  - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda dell'attività oggetto di contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il bonus/contributo a fondo perduto.

**MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ADDETTI AL FINE DEL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

| <b>Tipologia addetto</b>         | <b>Modello di riferimento</b>  | <b>Modalità di calcolo</b>  |
|----------------------------------|--|---|
| Dipendente a tempo indeterminato | Prospetto riepilogativo INPS F24 "categoria OTF"                         | Sommare il dato relativo al rigo 01-giornate dei 4 trimestri 2020 e dividere il risultato totale ottenuto per 312 |
| Dipendente a tempo determinato   | Prospetto riepilogativo INPS F24 "categoria OTD"                         | Sommare il dato relativo al rigo 01-giornate dei 4 trimestri 2020 e dividere il risultato totale ottenuto per 156 |
| Coadiuvante familiare            | Prospetto riepilogativo INPS F24-CDCM (di ogni socio in caso di società) | Sommare le basi imponibili delle unità attive, detrarre 156 e dividere il risultato ottenuto per 156              |

Il numero di addetti, utile al fine del calcolo della maggiorazione, è ottenuto in automatico dalla piattaforma sommando le tre tipologie di lavoratori attivi nell'azienda agricola, come sopra individuato, e arrotondando per difetto il totale.

Nel caso di società, al numero di addetti ottenuto secondo il calcolo di cui alla tabella precedente, è possibile sommare il numero di soci iscritti in qualità di coltivatori diretti, ad esclusione del richiedente.